

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 14/02/2020

FATTO

La parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB, il rimborso delle spese non maturate di istruttoria e delle commissioni rete distributiva per 498,81 euro oltre interessi a seguito dell'anticipata estinzione (avvenuta nel febbraio 2014) di un prestito con cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20 settembre 2013 con l'intermediario resistente.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce la natura cd. up-front delle spese di istruttoria e di aver provveduto al rimborso delle spese di rete distributiva.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-238/18 e la decisione del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019 n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto sono applicabili i seguenti principi di diritto:



1. gli importi che rientrano nel costo totale del credito sono assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B., indipendentemente dalla qualificazione nel contratto come up-front ovvero recurring;

2. la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. si realizza prendendo in considerazione la totalità dei costi previsti a carico del consumatore e riducendone l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. Il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) è maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore ed a salvaguardare l'effettività del diritto europeo;

3. le spese vive di istruttoria nonché il compenso per l'attività di intermediazione non sono assoggettati alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. Ai fini della irripetibilità è necessario, tuttavia, che l'intermediario fornisca la prova di aver eseguito i relativi pagamenti. Per il compenso del mediatore, l'intermediario è tenuto, altresì, a dimostrare che lo stesso non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo deve essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Ciò premesso il ricorrente, al netto di quanto già ricevuto, ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

rate pagate	4	rate residue	56	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>spese di istruttoria</i>				450,00	420,00		420,00
<i>commissioni rete distributiva</i>				390,00	364,00	205,10	158,90
				Totale			578,90

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 578,90 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA